

REGOLAMENTO

“ALLEANZA TERRITORIALE CARBON NEUTRALITY: Siena”

Il presente Regolamento ha lo scopo di normare le regole di funzionamento tra gli aderenti all'Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena (d'ora in avanti l'Alleanza), che al momento dell'adesione lo accettano in ogni sua parte impegnandosi a rispettarne i contenuti.

ART. 1

COSTITUZIONE E NATURA

1. Il 26 maggio 2017 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Provincia di Siena, l'Università di Siena, il Comune di Siena e la Regione Toscana hanno costituito l'Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena (d'ora in avanti l'Alleanza) a sostegno del progetto Siena Carbon Free (d'ora in avanti il Progetto), avente l'obiettivo di trasformare il “progetto” in “istituzione” con il fine di consolidare ed assicurare la necessaria sostenibilità alle azioni nel lungo periodo e così da consentire a tutti i soggetti interessati di poter essere parte dell'Alleanza e partecipare a vario titolo all'intervento.
2. L'Alleanza non è un soggetto giuridico e non ha personalità giuridica, bensì è una rete informale di soggetti che perseguono insieme determinate finalità.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ GENERALI

1. L'alleanza è costituita per perseguire i seguenti obiettivi:
 - mantenere e migliorare la condizione (o status) di neutralità di carbonio del territorio di Siena;
 - facilitare l'adozione del modello Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena ad altre aree della Regione Toscana o altre realtà territoriali;
 - rendere il Progetto il più possibile conosciuto, partecipato e condiviso dalla società civile, da enti pubblici, da soggetti del mondo economico, dal terzo settore attraverso la predisposizione di azioni di varia natura;
 - assicurare il monitoraggio e la certificazione del bilancio di carbonio territoriale;
 - promuovere la collaborazione fra gli aderenti per la definizione di regole, modelli comportamentali ed azioni congiunte ai fini di uno sviluppo sostenibile del territorio;
 - contribuire al miglioramento ed all'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza della comunità, attraverso lo scambio di comunicazione e di esperienze volto a fornire un

supporto conoscitivo agli aderenti affinché potenzino, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, le proprie attività;

- provvedere alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, dei beni culturali e del paesaggio attraverso studi ed azioni finalizzati;
- favorire la gestione pianificata e sostenibile delle risorse locali e del territorio;
- effettuare azioni di comunicazione, animazione territoriale, disseminazione, informazione e conoscenza sui cambiamenti climatici;
- attivare campagne di comunicazione e marketing territoriale sul Progetto.

ART. 3

PARTECIPAZIONE

1. Per contribuire alle finalità dell'Alleanza sono individuate le seguenti categorie di partecipazione:

- ~ Fondatori: Sono le parti che hanno costituito l'Alleanza: la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Provincia di Siena, l'Università di Siena, il Comune di Siena e la Regione Toscana. I Fondatori indicano un membro ciascuno nel Comitato di Gestione ed un membro ciascuno nel Comitato di Indirizzo; partecipano alla progettazione delle attività dell'Alleanza e dei contenuti della comunicazione; hanno massima visibilità sui materiali di comunicazione/eventi.
- ~ Sostenitori: Sono i soggetti che manifestano lo stesso impegno dei Fondatori; hanno gli stessi diritti ed oneri, salvo quanto nel prosieguo specificato.
- ~ Partner: Sono i soggetti che manifestano un impegno minore rispetto ai Fondatori. Partecipano alla definizione dei piani di comunicazione e vengono citati nelle comunicazioni ed eventi. Aderiscono all'alleanza assumendo impegni concreti.
- ~ Ambasciatori: Sono i soggetti che condividono i valori dell'Alleanza e contribuiscono a diverso titolo alle attività della stessa.

ART. 4

ADESIONE

1. L'Alleanza è aperta a qualsiasi ente o persona giuridica interessata a partecipare, che condivida lo spirito e le finalità dell'Alleanza e si impegni, in linea con quanto previsto dal presente Regolamento, a contribuire al raggiungimento delle finalità in parola.
2. Al momento dell'adesione all'Alleanza il soggetto aderente richiede la partecipazione all'Alleanza, proponendo la modalità di partecipazione in relazione all'impegno che intende assumere ed individuando una delle seguenti categorie: Sostenitore; Partner; Ambasciatore.

ART. 5

IMPEGNI

1. Ciascun membro assume un impegno volontario annuale attraverso il quale intende contribuire al perseguimento delle finalità dell'Alleanza. Tale impegno viene proposto una prima volta al momento dell'adesione, poi all'inizio di ogni anno, salvo si tratti di un impegno pluriennale, al Comitato di Indirizzo, il quale può accettarlo, ratificandolo, oppure concordare con l'aderente/membro dell'Alleanza un impegno diverso. Il Comitato di Indirizzo verifica, secondo quanto previsto all'art. 9, cc. 4 e 5, con le modalità che saranno successivamente stabilite con propria delibera ai sensi dell'art. 6, il concreto perseguimento degli impegni dei membri.
2. Eventuali contributi in denaro sono versati sul conto corrente avente IBAN [], intestato alla «ALLEANZA TERRITORIALE CARBON NEUTRALITY: Siena», che rappresenta il Fondo Comune dell'Alleanza, separato dai patrimoni degli aderenti e nei limiti del quale l'Alleanza risponde delle proprie obbligazioni.
3. Tutti i membri dell'Alleanza si impegnano collettivamente a perseguire le finalità dell'Alleanza, garantendo il funzionamento della stessa e le attività minime dell'iniziativa.

ART. 6

GOVERNANCE

1. Il Comitato di Indirizzo è l'organo di indirizzo dell'Alleanza ed esercita tutti i poteri ordinari e straordinari affinché l'Alleanza persegua le proprie finalità, operando con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare – sulla scorta dell'ampio mandato ad agire conferitogli dai Fondatori con la sottoscrizione del presente atto, dai successivi aderenti all'atto dell'adesione di ciascuno di essi – provvede, tra l'altro, a:
 - approvare le linee di attività dell'Alleanza ed i relativi costi;
 - approvare le nuove adesioni all'Alleanza e l'esclusione motivata dei membri;
 - verificare l'adempimento degli impegni dei membri;
 - nominare, ove necessario, un Comitato Esecutivo ed un segretariato, fissandone il mandato e le modalità di funzionamento;
 - conferire incarichi per il perseguimento delle finalità dell'Alleanza;
 - approvare e modificare il presente regolamento;
 - porre in essere ogni altro atto o negozio utile al perseguimento delle finalità dell'Alleanza.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da un minimo di tre membri. Tutti i Fondatori e i Sostenitori hanno diritto a nominare un membro ciascuno di propria rappresentanza nell'ambito dell'organo, che dura in carica fino a quando l'aderente nominante è membro dell'Alleanza oppure lo stesso non provveda a sostituirlo. Il diritto di nomina deve essere esercitato mediante comunicazione scritta via mail ad un Fondatore entro trenta giorni dall'adesione. Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un membro del Comitato di Indirizzo il membro nominante ha facoltà di procedere alla nuova designazione.
3. Il Comitato di Indirizzo elegge al suo interno il Presidente. La prima riunione del Comitato è convocata da un Fondatore mediante e-mail spedita ai membri almeno cinque giorni prima della

riunione, salvo i casi di urgenza. In seguito, provvede negli stessi tempi il Presidente. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché l'eventuale materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

4. Il Comitato di Indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; i Fondatori hanno potere di veto sulle deliberazioni del Comitato di Indirizzo.

ART. 7

RAPPRESENTANZA

1. Al Presidente è conferito il potere di rappresentanza dei partecipanti all'Alleanza, sia individualmente sia collettivamente, nei limiti previsti dal presente Regolamento, per il compimento degli atti decisi dal Comitato di Indirizzo. Il Presidente dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del Comitato di Indirizzo recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.
2. Qualora il Presidente agisca in nome e per conto di tutti gli enti partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la «ALLEANZA TERRITORIALE CARBON NEUTRALITY: Siena»", valendo tale formula come riferimento sintetico ai partecipanti, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

ART. 8

DIRITTI

1. Ciascun membro dell'Alleanza vanta i diritti assegnati dalla propria categoria di partecipazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento. I membri, ove lo richiedano, hanno diritto all'uso del Marchio dell'Alleanza secondo quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento. I membri hanno inoltre diritto ad essere menzionati nel sito web dell'Alleanza.

ART. 9

MARCHIO

1. Ciascun membro dell'Alleanza ha diritto all'uso del logo dell'Alleanza (d'ora in avanti Marchio), citando la propria tipologia di categoria di appartenenza all'interno dell'Alleanza nonché di dichiarare le proprie modalità di impegno all'interno dell'Alleanza.
2. In particolare, il Marchio potrà essere utilizzato per contraddistinguere i membri titolari di qualsiasi attività, processo, lavorazione ed erogazione di servizi che abbiano assunto gli impegni di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. A tal proposito, i membri aderenti, sulla base degli impegni volontari di cui all'art. 5 del presente regolamento, comunicano al Comitato di Indirizzo dell'Alleanza un rapporto annuale con la descrizione delle azioni intraprese per il rispetto dei propri impegni. Nell'ambito di tale documento, oltre alle informazioni relative all'anno trascorso, i membri concessionari devono formalizzare gli obiettivi e traguardi previsti per l'anno successivo sulla base del proprio programma volontario di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4. Il continuo rispetto, da parte del membro concessionario del Marchio, delle disposizioni nel presente Regolamento e del proprio programma volontario di cui all'art. 5, è periodicamente verificato dall'Alleanza o da organismi dalla medesima incaricati.
5. Il membro concessionario del Marchio si rende disponibile in caso di verifiche da parte dell'Alleanza o di organismi dalla medesima incaricati, consentendo libero accesso, assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo sull'andamento del programma volontario. Si impegna inoltre ad attivare le opportune azioni correttive necessarie alla risoluzione delle non conformità eventualmente rilevate dall'Alleanza.
6. Il membro concessionario del Marchio non dovrà compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque ledere la reputazione del Marchio. In particolare non immette in commercio con il Marchio prodotti/servizi che non abbiano avuto una precedente approvazione da parte del Comitato di Indirizzo dell'Alleanza. Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Marchio.
7. In caso di violazioni o carenze nell'uso del Marchio l'Alleanza, con delibera del Comitato di Indirizzo, potrà sospendere la concessione dell'uso del Marchio al membro. L'utilizzo del Marchio in modi e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, comporterà l'immediata revoca, con delibera del Comitato di Indirizzo, della concessione all'uso. Le parti concordano che, in caso di violazioni o carenze nell'uso del Marchio, ovvero di utilizzo del Marchio in modi diversi e per scopi diversi da quelli previsti, il Comitato di Indirizzo potrà agire con procedimento giudiziale d'urgenza a propria tutela.

ART. 10

APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ha natura negoziale tra i membri dell'Alleanza, i quali si impegnano a rispettarne le norme pena l'espulsione dall'Alleanza. Il Comitato di Indirizzo è l'organo deputato a verificare il rispetto e l'applicazione del Regolamento da parte dei membri.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'applicazione del presente Regolamento, si ricorrerà ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed un terzo con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti stesse. In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, a ciò provvederà il Presidente del Tribunale di Siena.